ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106

Edizione in lingua italiana

54° anno

27 aprile 2011

Legislazione

Sommario

II *Atti non legislativi*

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/250/UE:

★ **Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili** 1

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2011 della Commissione, del 26 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

DIRETTIVE

★ **Direttiva di esecuzione 2011/55/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paclobutrazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione** [1] 5

(segue)

Prezzo: 3 EUR

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/251/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità** *[notificata con il numero C(2011) 2633]* (1) 9

2011/252/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2011, che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134** *[notificata con il numero C(2011) 2668]* (1) 11

2011/253/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2011, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metobromuron, dell'acido S-Abscissico, del *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* D747, del *Bacillus pumilus* QST 2808 e dello *Streptomyces lydicus* WYEC 108 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio** *[notificata con il numero C(2011) 2675]* (1) 13

2011/254/UE:

★ **Decisione della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell'Italia e della Romania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2009** *[notificata con il numero C(2011) 2748]* 15

IT

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2011

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

(2011/250/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro [1] (l'«accordo»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Tali negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'accordo con la soppressione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1º luglio 2010.

(2) Nel quadro dei negoziati le parti hanno convenuto di operare un'attualizzazione e di sopprimere una disposizione tecnica obsoleta giunta a scadenza nel 1998 e il corrispondente allegato che vi fa riferimento.

(3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4) È opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo che modifica l'accordo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (il «protocollo»), è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo [2].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, e a effettuare la seguente dichiarazione:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" o alla "Comunità" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all' "Unione europea".»

[1] GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3.

[2] Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2011.

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	74,8
	MA	45,5
	TN	118,7
	TR	89,2
	ZZ	82,1
0707 00 05	AL	107,0
	EG	152,2
	TR	128,9
	ZZ	129,4
0709 90 70	MA	78,8
	TR	88,1
	ZA	13,0
	ZZ	60,0
0709 90 80	EC	33,0
	ZZ	33,0
0805 10 20	BR	65,7
	EG	51,7
	IL	62,4
	MA	50,2
	TN	48,6
	TR	72,7
	ZZ	58,6
0805 50 10	TR	57,1
	ZZ	57,1
0808 10 80	AR	79,6
	BR	81,1
	CA	97,7
	CL	76,1
	CN	107,5
	MK	50,2
	NZ	114,4
	US	121,4
	UY	65,4
	ZA	84,3
	ZZ	87,8
0808 20 50	AR	86,3
	CL	109,3
	CN	60,8
	ZA	89,3
	ZZ	86,4

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/55/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paclobutrazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 [2] e n. 1490/2002 [3] della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza paclobutrazol.

(2) In conformità all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione di questa sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze [4], che prevede la non iscrizione del paclobutrazol.

(3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I [5].

(4) La domanda è stata presentata al Regno Unito, designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specificazione della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5) Il Regno Unito ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») e alla Commissione il 20 novembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul paclobutrazol il 4 novembre 2010 [6]. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati l'11 marzo 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul paclobutrazol.

(6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti paclobutrazol possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
[3] GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
[4] GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.
[5] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
[6] Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance paclobutrazol.* EFSA Journal 2010;8(11):1876. [60 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1876. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

quindi opportuno iscrivere il paclobutrazol nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

(7) Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su determinati punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno che il richiedente fornisca altre informazioni confermative riguardanti la specificazione della sostanza tecnica, fabbricata commercialmente, i metodi analitici del suolo e delle acque di superficie per il metabolita NOA457654, la valutazione del rischio per gli organismi acquatici, i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale e i possibili effetti nocivi sul sistema endocrino. Il paclobutrazol e il suo metabolita CGA 149907 sono una miscela di varie strutture ottiche della stessa molecola. A seconda delle condizioni ambientali, queste strutture possono degradarsi in modo diverso nei comparti ambientali del suolo, dell'acqua e dell'aria. È necessario che il richiedente fornisca ulteriori informazioni sui possibili effetti di questo fenomeno in condizioni di utilizzo realistiche.

(8) Occorre prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi dall'iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti paclobutrazol, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], ha dimostrato che possono emergere difficoltà d'interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.

(11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del paclobutrazol e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al paclobutrazol nell'allegato di detta decisione.

(13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al paclobutrazol nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º dicembre 2011.

[1] GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti paclobutrazol come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il paclobutrazol, ad eccezione di quelle indicate nella parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della stessa direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente paclobutrazol come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al paclobutrazol nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a) nel caso di un prodotto contenente paclobutrazol come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b) nel caso di un prodotto contenente paclobutrazol come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è aggiunta, in fine, la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«353	Paclobutrazol Numero CAS: 76738-62-0 Numero CIPAC: 445	(2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol	≥ 930 g/kg	1º giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paclobutrazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 marzo 2011. In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le piante acquatiche e provvedono affinché le condizioni d'impiego prescrivano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermative riguardanti: (1) la specificazione della sostanza tecnica fabbricata commercialmente; (2) i metodi analitici del suolo e delle acque di superficie per il metabolita NOA457654; (3) i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale; (4) i possibili effetti nocivi del paclobutrazol sul sistema endocrino; (5) i possibili effetti nocivi dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del suo metabolita CGA 149907 nei comparti ambientali del suolo, dell'acqua e dell'aria. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione le informazioni indicate ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011, le informazioni indicate al punto 3) entro il 31 maggio 2013, le informazioni indicate al punto 4) entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino e le informazioni indicate al punto 5) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.»

[1] Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2011

che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 2633]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/251/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/766/CE della Commissione ([2]), mira ad armonizzare le condizioni tecniche di disponibilità e di efficacia d'uso della banda 900 MHz, a norma della direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità ([3]), e della banda 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche.

(2) Gli Stati membri hanno regolarmente riesaminato l'efficacia d'uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz al fine di includere tecnologie aggiuntive, garantendo nel contempo la compatibilità tecnica con i sistemi GSM e UMTS a norma della definizione di cui alla direttiva 87/372/CEE, per mezzo di misure adeguate.

(3) Il 15 giugno 2009 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT»), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di definire le condizioni tecniche per l'inclusione della tecnologia LTE ed eventualmente di altre tecnologie nelle bande 900 MHz e 1 800 MHz.

(4) La risposta della CEPT a tale mandato è riportata nelle relazioni CEPT 40 e 41. Tali relazioni concludono che i sistemi LTE (Long Term Evolution) e WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) possono essere introdotti nelle bande 900 MHz e 1 800 MHz utilizzando valori adeguati per separare fra loro i canali delle rispettive portanti.

(5) Per quanto riguarda la coesistenza fra UMTS, LTE e WiMAX e i sistemi aeronautici funzionanti al di sopra di 960 MHz, le relazioni CEPT 41 e 42 contengono informazioni e raccomandazioni su come attenuare le interferenze.

(6) Occorre applicare nell'Unione europea i risultati dei lavori svolti in seguito al mandato affidato alla CEPT, cui gli Stati membri devono dare tempestiva attuazione in considerazione della crescente domanda del mercato per l'introduzione dei sistemi LTE e WiMAX nelle bande citate. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri si accertino che i sistemi UMTS, LTE e WiMAX offrano una protezione adeguata ai sistemi esistenti nelle bande di frequenze adiacenti.

(7) Le norme armonizzate EN 301908-21 ed EN 301908-22 sono in corso di elaborazione definitiva da parte dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) ai fini della presunzione di conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ([4]).

(8) L'allegato della decisione 2009/766/CE va quindi modificato di conseguenza.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2009/766/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

([1]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
([2]) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.
([3]) GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.
([4]) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.

Per la Commissione
Neelie KROES
Vicepresidente

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

ELENCO DEI SISTEMI TERRESTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

I parametri tecnici che seguono si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, tra reti vicine, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti.

Sistemi	Parametri tecnici	Scadenze di attuazione
UMTS conformi alle norme UMTS pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3 e EN 301908-11	1. Le portanti di due reti UMTS adiacenti devono essere spaziate di 5 MHz o più. 2. Le portanti di una rete UMTS e di una rete GSM adiacenti devono essere spaziate di 2,8 MHz o più.	9 maggio 2010
LTE conformi alle norme LTE pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14 e EN 301908-11	1. Le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete LTE e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più. 2. Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete LTE e di una rete UMTS adiacenti. 3. Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali LTE di due reti LTE adiacenti.	31 dicembre 2011
WiMAX conformi alle norme WiMAX pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301908-1, EN 301908-21 e EN 301908-22	1. Le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più. 2. Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete UMTS adiacenti. 3. Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali WiMAX di due reti WiMAX adiacenti.	31 dicembre 2011»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134

[notificata con il numero C(2011) 2668]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/252/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda dalla Citrex Nederland BV relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido ascorbico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione [2] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2007 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Kureha GmbH relativa all'iscrizione della sostanza attiva ipconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/20/CE della Commissione [3] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Bayer CropScience AG relativa all'iscrizione della sostanza attiva spiromesifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/105/CE della Commissione [4] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2003 la Francia ha ricevuto una domanda dalla BASF SE relativa all'iscrizione della sostanza attiva topramezone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione [5] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'agosto 2008 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda dalla Enhold B.V. relativa all'iscrizione della sostanza attiva *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/599/CE della Commissione [6] ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare in merito alla valutazione dettagliata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva.

(7) Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 10 settembre 2007 (acido ascorbico), 29 maggio 2008 (ipconazolo), 9 marzo 2004 (spiromesifen), 26 luglio 2007 (topramezone) e 3 novembre 2009 (*Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134).

(8) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo, l'esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2009/579/CE [7] (acido ascorbico) e 2009/311/CE [8] (topramezone).

(9) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l'esame

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.
[3] GU L 1 del 4.1.2008, pag. 5.
[4] GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.
[5] GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.
[6] GU L 193 del 22.7.2008, pag. 14.
[7] GU L 198 del 30.7.2009, pag. 80.
[8] GU L 91 del 3.4.2009, pag. 25.

dei fascicoli possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione in relazione all'eventuale iscrizione delle sostanze acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 nell'allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone o *Pseudomonas* sp. ceppo DSMZ 13134 fino al 30 aprile 2012.

Articolo 2

La presente decisione scade il 30 aprile 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del metobromuron, dell'acido S-Abscissico, del *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* D747, del *Bacillus pumilus* QST 2808 e dello *Streptomyces lydicus* WYEC 108 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 2675]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/253/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 15 dicembre 2010 la Belchim crop protection NV/SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva metobromuron, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Il 9 dicembre 2010 la Valent BioScience Corporation ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva acido S-Abscissico, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(4) Il 21 ottobre 2010 la Mitsui AgriScience International SA/NV ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* sottospecie *plantarum* ceppo D747, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(5) Il 3 dicembre 2010 l'AgraQuest Inc ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Bacillus pumilus* ceppo QST 2808, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6) Il 6 agosto 2010 la FuturEco BioScience SL ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Streptomyces lydicus* ceppo WYEC 108, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(7) Le autorità di Francia, Paesi Bassi e Germania hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati risultano inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(8) Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello dell'Unione, che i fascicoli sono considerati conformi in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelle di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e comunicano alla Commissione le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni, quanto prima possibile e comunque entro il 30 aprile 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
Metobromuron CIPAC-n.: 168	Belchim crop protection NV/SA	15 dicembre 2010	FR
Acido S-abscissico CIPAC-n.: non attribuito	Valent BioScience Corporation	9 dicembre 2010	NL
Bacillus amyloliquefaciens sottospecie *plantarum* ceppo D747 CIPAC-n.: non applicabile	Mitsui AgriScience International SA/NV	21 ottobre 2010	DE
Bacillus pumilus ceppo QST 2808 CIPAC-n.: non applicabile	AgraQuest Inc	3 dicembre 2010	NL
Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 CIPAC-n.: non applicabile	FuturEco BioScience SL	6 agosto 2010	NL

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2011

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell'Italia e della Romania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2009

[notificata con il numero C(2011) 2748]

(I testi in lingua italiana, rumena e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/254/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]), in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) Le decisioni della Commissione 2010/263/UE ([2]) e 2010/722/UE ([3]) hanno liquidato, per l'esercizio finanziario 2009, i conti di tutti gli organismi pagatori tranne gli organismi pagatori tedeschi «Bayern» e «Rheinland-Pfalz», dall'organismo pagatore italiano «ARBEA» e dall'organismo pagatore rumeno «PARDF».

(2) A seguito dell'invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riguardo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dagli organismi pagatori tedeschi «Bayern» e «Rheinland-Pfalz», e dall'organismo pagatore italiano «ARBEA» e dall'organismo pagatore rumeno «PARDF».

(3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori tedeschi «Bayern» e «Rheinland-Pfalz», dell'organismo pagatore italiano «ARBEA» e dell'organismo pagatore rumeno «PARDF» per le spese dell'esercizio finanziario 2009 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2011.

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

([1]) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
([2]) GU L 113 del 6.5.2010, pag. 14.
([3]) GU L 312 del 27.11.2010, pag. 25.

ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE STRALCIATE PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE E PER MISURA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Importo da recuperare presso lo Stato membro o da versare al medesimo per programma

(EUR)

CCI	Spese 2009	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2009	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare presso lo Stato membro (–) o da versare allo Stato membro (+)
DE: 2007DE06RPO004	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii – iv	vi	vii = v – vi
121	259 668,44	0,00	259 668,44	0,00	259 668,44	259 668,44	0,00
123	5 730 300,00	0,00	5 730 300,00	0,00	5 730 300,00	5 730 300,00	0,00
125	10 764 435,78	0,00	10 764 435,78	0,00	10 764 435,78	10 764 435,78	0,00
126	6 992 203,75	0,00	6 992 203,75	0,00	6 992 203,75	6 992 203,75	0,00
211	12 160 787,17	0,00	12 160 787,17	0,00	12 160 787,17	12 160 787,17	0,00
212	43 167 210,11	0,00	43 167 210,11	0,00	43 167 210,11	43 167 210,11	0,00
213	224 555,29	0,00	224 555,29	0,00	224 555,29	224 555,29	0,00
214	91 278 547,84	0,00	91 278 547,84	0,00	91 278 547,84	91 278 547,84	0,00
216	560 300,00	0,00	560 300,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00
221	– 90,05	0,00	– 90,05	0,00	– 90,05	– 90,05	0,00
225	493 654,72	0,00	493 654,72	0,00	493 654,72	493 654,72	0,00
227	2 504 517,81	0,00	2 504 517,81	0,00	2 504 517,81	2 504 517,81	0,00
322	14 304 064,62	0,00	14 304 064,62	0,00	14 304 064,62	14 304 064,62	0,00
323	5 687 519,01	0,00	5 687 519,01	0,00	5 687 519,01	5 687 519,01	0,00
413	59 476,00	0,00	59 476,00	0,00	59 476,00	59 476,00	0,00
421	17 324,00	0,00	17 324,00	0,00	17 324,00	17 324,00	0,00
431	36 491,00	0,00	36 491,00	0,00	36 491,00	36 491,00	0,00
511	117 389,50	0,00	117 389,50	0,00	117 389,50	117 389,50	0,00
Totale	194 358 354,99	0,00	194 358 354,99	0,00	194 358 354,99	194 358 354,99	0,00
DE: 2007DE06RPO017	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii – iv	vi	vii = v – vi
111	100 328,50	0,00	100 328,50	0,00	100 328,50	100 328,50	0,00
112	395 323,88	0,00	395 323,88	0,00	395 323,88	395 323,88	0,00
121	4 912 020,18	0,00	4 912 020,18	0,00	4 912 020,18	4 912 020,18	0,00
123	1 648 837,11	0,00	1 648 837,11	0,00	1 648 837,11	1 648 837,11	0,00
125	10 734 057,33	0,00	10 734 057,33	0,00	10 734 057,33	10 734 057,33	0,00
126	2 154 959,26	0,00	2 154 959,26	0,00	2 154 959,26	2 154 959,26	0,00
132	8 657,94	0,00	8 657,94	0,00	8 657,94	8 657,94	0,00
212	5 849 791,23	0,00	5 849 791,23	0,00	5 849 791,23	5 849 791,23	0,00
214	8 178 342,65	0,00	8 178 342,65	0,00	8 178 342,65	8 178 342,65	0,00

(EUR)

CCI	Spese 2009	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2009	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare presso lo Stato membro (–) o da versare allo Stato membro (+)
DE: 2007DE06RPO017	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii – iv	vi	vii = v – vi
216	1 367,06	0,00	1 367,06	0,00	1 367,06	1 367,06	0,00
227	502 795,50	0,00	502 795,50	0,00	502 795,50	502 795,50	0,00
311	496 495,50	0,00	496 495,50	0,00	496 495,50	496 495,50	0,00
323	537 213,39	0,00	537 213,39	0,00	537 213,39	537 213,39	0,00
341	282 171,64	0,00	282 171,64	0,00	282 171,64	282 171,64	0,00
413	3 466,65	0,00	3 466,65	0,00	3 466,65	3 466,65	0,00
431	183 731,63	0,00	183 731,63	0,00	183 731,63	183 731,63	0,00
511	86 874,50	0,00	86 874,50	0,00	86 874,50	86 874,50	0,00
Totale	36 076 433,95	0,00	36 076 433,95	0,00	36 076 433,95	36 076 433,95	0,00
IT: 2007IT06RPO017	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii – iv	vi	vii = v – vi
211	100 628,67	0,00	100 628,67	0,00	100 628,67	100 628,67	0,00
212	79 124,10	0,00	79 124,10	0,00	79 124,10	79 124,10	0,00
214	15 810 485,53	0,00	15 810 485,53	0,00	15 810 485,53	15 810 366,35	119,18
221	1 047 000,23	0,00	1 047 000,23	0,00	1 047 000,23	1 047 000,23	0,00
Totale	17 037 238,53	0,00	17 037 238,53	0,00	17 037 238,53	17 037 119,35	119,18
RO: 2007RO06RPO001	i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii – iv	vi	vii = v – vi
112	4 624 517,57	0,00	4 624 517,57	0,00	4 624 517,57	4 837 089,84	– 212 572,27
121	71 594 296,40	0,00	71 594 296,40	0,00	71 594 296,40	71 591 194,43	3 101,97
123	20 065 495,06	0,00	20 065 495,06	0,00	20 065 495,06	20 064 878,85	616,21
141	969 406,57	0,00	969 406,57	0,00	969 406,57	1 010 400,00	– 40 993,43
211	72 463 835,05	0,00	72 463 835,05	0,00	72 463 835,05	74 514 093,71	– 2 050 258,66
212	26 517 136,14	0,00	26 517 136,14	0,00	26 517 136,14	27 733 960,25	– 1 216 824,11
214	111 954 519,17	0,00	111 954 519,17	0,00	111 954 519,17	117 056 710,44	– 5 102 191,27
312	577 973,58	0,00	577 973,58	0,00	577 973,58	577 973,58	0,00
313	85 874,54	0,00	85 874,54	0,00	85 874,54	85 874,54	0,00
322	2 787 198,86	0,00	2 787 198,86	0,00	2 787 198,86	2 787 198,86	0,00
511	939 429,44	0,00	939 429,44	0,00	939 429,44	939 429,48	– 0,04
611	216 097 850,90	0,00	216 097 850,90	0,00	216 097 850,90	244 729 075,07	– 28 631 224,17
Totale	528 677 533,28	0,00	528 677 533,28	0,00	528 677 533,28	565 927 879,05	– 37 250 345,77

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT